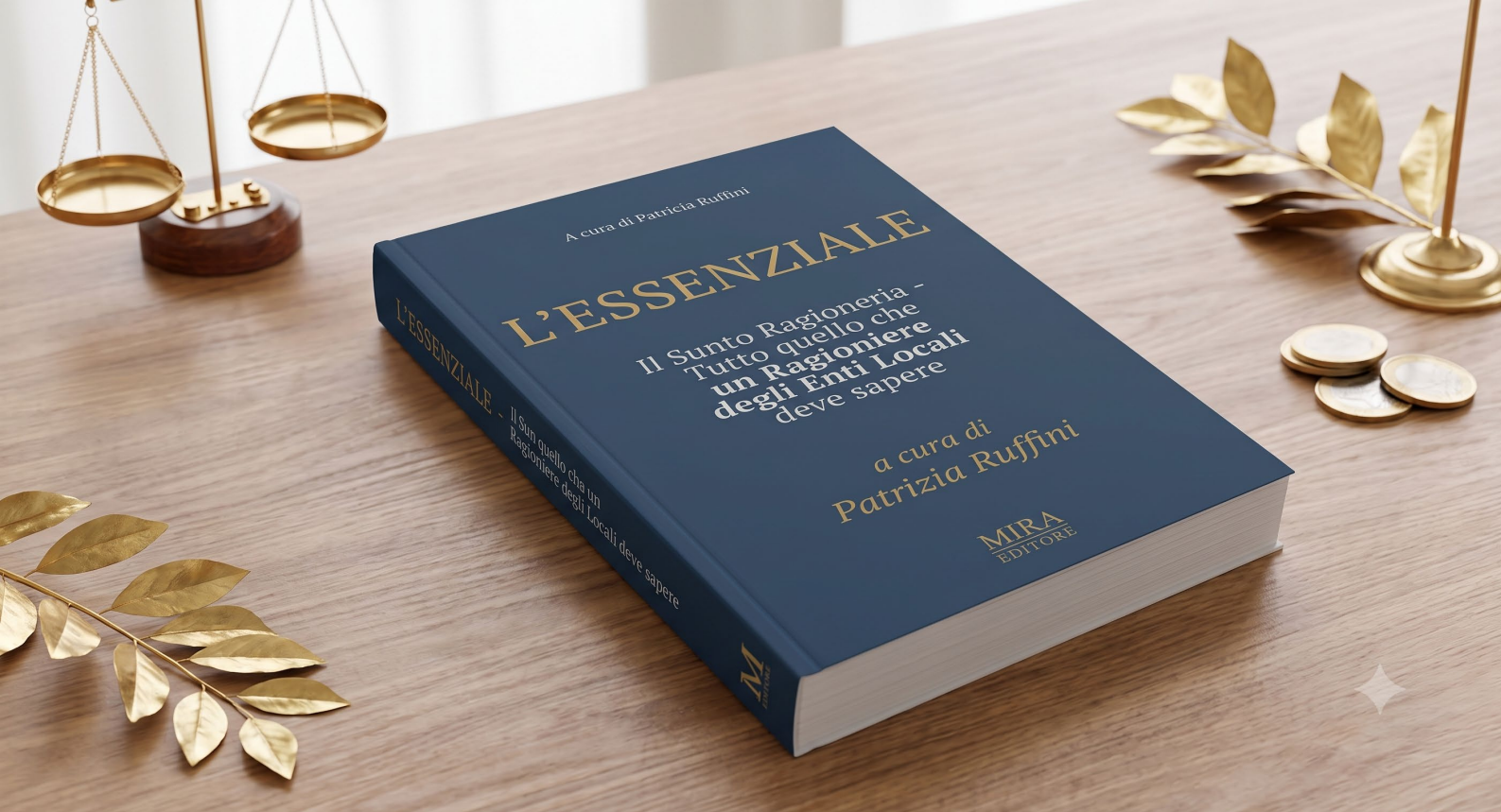




IL SUNTO RAGIONERIA N. 29 DEL 24 LUGLIO 2026

Siamo arrivati a una delle settimane più intense dell'anno, caratterizzata dalla scadenza di numerosi adempimenti in materia di ragioneria e tributi.

La notizia della settimana è l'arrivo delle risorse relative ai trasferimenti statali, giunte purtroppo con diversi mesi di ritardo rispetto alle esigenze effettive degli enti.

Un'altra novità di rilievo è la firma dell'ipotesi di contratto 2025-2027 per il comparto Funzioni Locali, passaggio che apre la strada alla possibile firma definitiva del CCNL già entro il mese di novembre.

Sommario

SCADENZARIO	3
CONTABILITA'	3
Rassegna. Speciale contratto/1 – Così i calcoli per gestire in bilancio arretrati e aumenti	3
Rassegna. Nell'assestamento di bilancio debutta il nuovo fondo crediti alleggerito	4
Rassegna. Accantonamenti sbloccati se c'è l'avanzo	5
Rassegna. Investimenti Pnrr, nel Dup entrano i costi di gestione	5
Rassegna. Buoni pasto elettronici, niente conto giudiziale: la Corte dei conti ridefinisce il perimetro dell'agente contabile	6
Rassegna. Conti locali in ordine ma un ente su tre sbaglia gli allegati sugli obiettivi di finanza pubblica	7
Rassegna. Fondo di solidarietà, il rebus dei conguagli: attenzione al «netto a pagare»	8
Rassegna. Più tempo agli enti con il differimento del termine per l'approvazione al 31 ottobre	9
Corte dei Conti. Contributi a rendicontazione: rilevate irregolarità d'imputazione contabile e violazione del principio di esigibilità	10
Corte dei Conti. Gestione dei residui attivi: rilievi su esigibilità delle entrate, svalutazione crediti e programmazione di cassa	10

Corte dei Conti. Avvicendamento degli economi e gestione contabile: illegittima la resa del conto unico per l'intero anno	11
MEF. Ritardi nei pagamenti, aggiornato il tasso di riferimento al 2,40% per il secondo semestre 2026	11
RISORSE	12
Ministero dell'Interno. Pagamento della prima rata del Fondo di Solidarietà di Comunale	12
Ministero dell'Interno. Ripartizione per l'anno 2024 del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente	12
Ministero dell'Interno. Pagamenti Fondo Opere Indifferibili	12
ANCI. Al via il Bando 2026 di "Cresco Award Città sostenibili"	12
ANCI. Turismo: Pubblicato l'elenco dei 50 Comuni ammessi alla seconda fase del Fondo Anci	13
Dipartimento per lo Sport. Avviso "Sport e Periferie 2026": pubblicati gli elenchi dei Comuni ammessi a valutazione	14
TRIBUTI	14
Giustizia Tributaria. IMU ed edilizia residenziale pubblica: l'esenzione richiede la prova immobile per immobile	14
Giustizia Tributaria. Esenzione TARI: quota fissa sempre dovuta e niente tagli per i magazzini di prodotti finiti	15
FISCALE	15
MEF. Pubblicata la decisione di proroga dello Split Payment fino al 2029	15
PERSONALE	16
Rassegna. Dipendenti comunali, firmata pre-intesa: aumenti da 152 euro	16
Corte dei Conti. Deroga ai tetti di spesa nei piccoli comuni: ok al segretario in convenzione, ma solo per la retribuzione base	17
ARAN. Fruizione permessi ad ore legge 104	17
Corte di Cassazione. Scorrimento delle graduatorie nel pubblico impiego: nessuna assunzione automatica senza scelta della P.A.	18
Corte di Cassazione. Posizioni organizzative nel pubblico impiego: il giudice non può sostituirsi alla P.A. nella determinazione dell'indennità	18
Corte dei Conti. Accessi abusivi alle banche dati: condanna per danno da disservizio e lesione del rapporto di lavoro	19
PARTECIPATE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI	19
Rassegna. Piano di revisione periodica delle partecipate dagli enti locali: il perimetro da considerare	19
REVISIONE	21
CNDCEC. Schema di Relazione Bilancio Consolidato 2025	21
VARIE	23
ANAC. Collegi consultivi tecnici, verificare conflitti di interesse e limiti al numero di incarichi	23
ANAC. Trasparenza, Anac segnala necessità di correttivi per le nuove modalità di pubblicazione	23
ANAC. Gare d'affidamento, il chiarimento non può modificare i requisiti partecipativi	23
AGID. Al via il censimento del patrimonio ICT della Pubblica Amministrazione	23
Dipartimento per la trasformazione digitale. PNRR: centrati gli obiettivi europei con 13mila PA in cloud	24
ANAC. Servizio di igiene urbana, gara da rifare per gravi violazioni	24

SCADENZARIO

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

CONTABILITA'

Rassegna. Speciale contratto/1 – Così i calcoli per gestire in bilancio arretrati e aumenti

Di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Con la sottoscrizione, il 21 luglio, dell'ipotesi di contratto 2025-2027 delle Funzioni locali, Comuni, Province, Città metropolitane e gli altri enti del comparto sono chiamati a verificare la congruità delle risorse accantonate per finanziare il rinnovo contrattuale. L'attenzione si concentra sia sugli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2026-2028 per gli incrementi retributivi del triennio, sia sulle somme confluite nel risultato di amministrazione 2025 per coprire gli arretrati riferiti alla prima annualità del contratto.

L'ipotesi recepisce gli incrementi retributivi previsti dai commi 128-131 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024), che destinano al rinnovo risorse pari all'1,8% del monte salari per ciascuna annualità del triennio. Gli incrementi sono quindi pari all'1,8% nel 2025, al 3,6% nel 2026 e al 5,4% dal 2027.

La base di calcolo è rappresentata dal monte salari 2023 risultante dal Conto annuale trasmesso alla Ragioneria generale dello Stato, rivalutato del 5,78%, corrispondente agli incrementi retributivi a regime riconosciuti dal precedente contratto 2022-2024. Dall'importo così determinato va sottratta l'indennità di vacanza contrattuale, già corrisposta nella misura dell'1% dal 1° luglio 2025. Al valore risultante devono poi essere aggiunti gli oneri riflessi e l'Irap, convenzionalmente stimati nel 37%.

Sul piano contabile occorre distinguere le somme riferite all'esercizio 2025 da quelle di competenza del 2026. Gli oneri relativi al 2025 assumono la natura di arretrati contrattuali e trovano copertura nella quota accantonata del risultato di amministrazione 2025, iscritta tra gli altri accantonamenti. Gli incrementi di competenza del 2026 gravano invece direttamente sugli stanziamenti del bilancio dell'esercizio.

Per finanziare gli arretrati del 2025 sarà quindi necessaria una variazione di bilancio di competenza del Consiglio, corredata dal preventivo parere dell'organo di revisione. La copertura sarà assicurata mediante l'applicazione della quota accantonata del risultato di amministrazione 2025.

Ai fini dell'imputazione della spesa e della codifica SIOPE dovranno essere utilizzati il codice U.1.01.01.01.001 per il personale a tempo indeterminato e il codice U.1.01.01.01.005 per il personale a tempo determinato.

Diverso è il trattamento della quota di competenza 2026, già finanziata attraverso il fondo per i rinnovi contrattuali iscritto nella Missione 20 del bilancio. Al momento dell'adeguamento degli stipendi, gli arretrati maturati nel corso del 2026 e i successivi trattamenti economici aggiornati saranno imputati ai capitoli ordinari della spesa di personale, utilizzando le risorse prelevate dal fondo.

Trattandosi di uno storno da un fondo di accantonamento relativo alla competenza dell'esercizio, l'operazione è disposta con deliberazione della Giunta e non richiede il preventivo parere dell'organo di revisione.

Il rinnovo produce effetti anche sulla programmazione finanziaria dei prossimi esercizi. Nella predisposizione del bilancio di previsione 2027-2029 gli incrementi contrattuali a regime, decorrenti dal 2027, dovranno essere integralmente assorbiti negli stanziamenti ordinari della spesa di

personale, senza transitare dal fondo rinnovi contrattuali della Missione 20.

Per gli esercizi 2028 e 2029 gli enti dovranno invece ricostituire il fondo per i rinnovi contrattuali, accantonando le risorse necessarie a finanziare la successiva tornata negoziale.

La legge di Bilancio 2026 ha infine previsto un contributo statale di 50 milioni di euro per il 2027 e di 100 milioni annui a decorrere dal 2028 destinato al finanziamento degli aumenti contrattuali. Le relative risorse potranno essere iscritte in entrata dagli enti soltanto dopo l'adozione del decreto di riparto.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Nell'assestamento di bilancio debutta il nuovo fondo crediti alleggerito

Di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Entro il 31 luglio i consigli comunali devono approvare la salvaguardia degli equilibri del bilancio 2026-28 e la variazione di assestamento generale. Un passaggio cruciale che ora incontra importanti novità normative.

Poiché la maggior parte dei Comuni ha approvato il preventivo a dicembre, la manovra estiva è il check-up di entrate e spese, anche alla luce del rendiconto 2025. Ma la prospettiva è pluriennale: salvaguardia degli equilibri e assestamento devono garantire la tenuta del bilancio 2026-28, ponendo le basi della programmazione 2027-29, che partirà già a settembre.

La principale novità riguarda la possibilità di applicare in via anticipata il nuovo metodo di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità. L'opzione è riservata agli enti che dimostrino un effettivo miglioramento della capacità di riscossione nel 2025 rispetto al triennio precedente e abbiano avviato un progetto almeno triennale per consolidare questo risultato. La misura consente di ridurre gli accantonamenti del preventivo, liberando margini di spesa.

Sull'Fcde, la Faq 58 di Arconet ha chiarito le modalità per gli enti che, avendo ridotto nel rendiconto 2025 il fondo rispetto all'esercizio precedente, intendano destinare le quote svincolate al finanziamento degli accantonamenti di competenza 2026.

Sulla riscossione, entro il 31 luglio 2026 gli enti potranno aderire alla "rottamazione quinquies" (DI 36/2026) per i carichi Ader 2000-2023. La decisione richiederà una valutazione degli effetti sui residui attivi, anch'essi oggetto del monitoraggio previsto nella salvaguardia.

Nessun intervento immediato è invece richiesto per la contabilizzazione del Cup. L'obbligo di iscrizione tra le entrate tributarie decorre dal 1° gennaio 2027. Non è quindi necessaria alcuna riclassificazione nel 2026: l'aggiornamento potrà essere effettuato dopo la pubblicazione, da parte di Arconet, dei nuovi codici.

Tra le entrate restano da presidiare gli adempimenti ordinari: l'adeguamento degli stanziamenti Tari in base al nuovo Pef, da approvare entro il 31 luglio; la verifica della contabilizzazione delle componenti perequative della tariffa; il recepimento dei dati del Viminale per l'aggiornamento del Fondo di solidarietà e del Fondo per l'equità del livello dei servizi.

Sulla spesa, il monitoraggio deve concentrarsi sulla conclusione del Pnrr. Oltre al completamento dei progetti, va verificata la previsione degli oneri correnti dalla messa in esercizio degli investimenti, a partire dai costi di gestione, utenze, manutenzioni e servizi. Sotto esame va anche l'adeguatezza delle risorse per i rinnovi contrattuali 2025/27, la cui preintesa potrebbe essere firmata domani.

Tra le novità da recepire rientra l'adeguamento degli stanziamenti per l'Irap sugli incentivi tecnici. Il decreto 16 marzo 2026 ha esteso anche alla quota Irap il meccanismo del giro contabile già previsto per la quota del 2%.

La manovra dovrà infine recepire le nuove disposizioni sugli stanziamenti di cassa introdotte dallo stesso decreto del 16 marzo, senza trascurare il controllo dei cronoprogrammi delle opere e della corretta gestione del Fondo pluriennale vincolato, elementi determinanti per assicurare gli equilibri di bilancio nel triennio.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Accantonamenti sbloccati se c'è l'avanzo

Di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Le verifiche di luglio si arricchiscono di una novità che interessa gli enti con un rendiconto 2025 in avanzo: la possibilità di utilizzare le somme accantonate al Fondo obiettivi di finanza pubblica. Le risorse possono essere utilizzate con variazione di bilancio per finanziare investimenti, compresi quelli indiretti, nel rispetto di uno specifico ordine di priorità. Per il 2026, gli enti non potranno ricorrere a nuovo indebitamento fino al completo utilizzo di questa quota accantonata. L'applicazione può avvenire immediatamente, senza attendere il decreto Mef che accerterà il raggiungimento degli obiettivi a livello di comparto.

Di segno opposto la disciplina prevista per gli enti in disavanzo, che dovranno destinare le stesse risorse alla riduzione anticipata del disavanzo.

Severo è il sistema sanzionatorio collegato alla trasmissione del rendiconto alla Bdap. Gli enti che non hanno inviato entro il termine perentorio del 31 maggio i dati del rendiconto o del preconsuntivo 2025 dovranno incrementare del 10%, finanziandolo con entrate correnti, lo stanziamento del contributo alla finanza pubblica accantonato nella Missione 20 del preventivo 2026. La sanzione si applica automaticamente agli enti inadempienti, a prescindere dal rispetto degli obiettivi di finanza pubblica introdotti dalla [legge di Bilancio 2025](#): conseguimento dell'equilibrio di bilancio W2 e corretto accantonamento del Fondo obiettivi di finanza pubblica nel rendiconto 2025.

Tra le verifiche rientra anche il monitoraggio dell'avanzo accantonato, che dovrà riguardare le quote perequative Ur1, Ur2 e Ur3 della Tari, il Fondo rinnovi contrattuali, aggiornato dopo la sottoscrizione del contratto 2022-2024, il fondo di fine mandato del sindaco, il fondo anticipazione di liquidità e il fondo contenzioso.

Gli enti che intendono utilizzare l'avanzo libero per finanziare spese correnti non ricorrenti, investimenti o estinguere anticipatamente prestiti devono accertare l'assenza di debiti fuori bilancio e approvare la delibera di salvaguardia degli equilibri. Solo dopo l'avanzo potrà essere destinato alle ulteriori finalità consentite dall'ordinamento, secondo le esigenze dell'ente.

Per gli enti in disavanzo debutta una nuova disciplina per l'utilizzo delle quote vincolate correnti risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente. Infine, per questi enti resta fermo l'obbligo di trasmettere al consiglio la relazione semestrale sullo stato di attuazione del piano di rientro.

Per il primo semestre, il documento dovrà essere presentato contestualmente alla deliberazione di salvaguardia degli equilibri.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Investimenti Pnrr, nel Dup entrano i costi di gestione

Di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Per i responsabili finanziari degli enti locali, luglio rappresenta uno snodo decisivo del ciclo della programmazione. Dall'assestamento del bilancio dell'esercizio in corso prende avvio la predisposizione del Documento unico di programmazione (Dup) 2027-2029, che la Giunta è chiamata a presentare al Consiglio entro il 31 luglio, secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità dell'ente.

L'edizione di quest'anno si caratterizza per due novità di particolare rilievo. Da un lato, gli enti dovranno programmare gli effetti finanziari derivanti dalla gestione delle opere realizzate con le risorse del Pnrr; dall'altro, saranno chiamati a definire le attività propedeutiche all'attuazione della riforma Accrual, il cui percorso di avvicinamento richiede già da ora una pianificazione coerente.

Per evitare che il Dup si riduca a un mero adempimento formale, amministratori e responsabili finanziari dovranno prestare particolare attenzione ad alcuni principi fondamentali.

Il primo riguarda la coerenza con il Programma di mandato e, negli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti, con lo stato di attuazione dei programmi, la cui approvazione costituisce un adempimento obbligatorio e rappresenta il punto di partenza della nuova programmazione. Occorre inoltre superare la prassi di riproporre il documento dell'esercizio precedente limitandosi ad aggiornare i dati contabili, senza considerare l'evoluzione del contesto economico, le nuove priorità e le criticità emerse. Gli obiettivi devono essere chiaramente collegati alle missioni, ai

programmi, alle risorse disponibili e ai tempi di attuazione, evitando formulazioni generiche o meramente dichiarative.

Sul piano metodologico è indispensabile garantire la piena coerenza tra Dup, bilancio di previsione e Piao, assicurando il raccordo tra pianificazione strategica, programmazione operativa e gestione della performance. È altrettanto importante preservare la distinta funzione della Sezione strategica e della Sezione operativa del Dup, evitando sovrapposizioni tra indirizzi politici e obiettivi gestionali.

Per gli enti di minori dimensioni assume particolare rilievo il ricorso al Dup semplificato previsto per i Comuni fino a 5.000 abitanti, con un ulteriore livello di semplificazione per quelli con popolazione inferiore a 2.000 abitanti. Si tratta di uno strumento che consente di adeguare la programmazione alla capacità organizzativa dell'ente senza rinunciare alla qualità della pianificazione.

La predisposizione del documento richiede inoltre il coinvolgimento degli amministratori, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, così da rendere più realistiche e sostenibili le scelte in materia di personale, investimenti, acquisti, alienazioni, servizi pubblici locali e sostenibilità economico-finanziaria. Non va infine dimenticato che, in base al regolamento di contabilità, gli atti successivi non coerenti con il DUP sono inammissibili e improcedibili.

Tra le principali novità della programmazione 2027-2029 assume un ruolo centrale la gestione ordinaria delle opere realizzate con le risorse del Pnrr. Gli enti dovranno infatti programmare gli oneri di funzionamento, manutenzione e gestione connessi agli interventi conclusi, assicurandone la sostenibilità anche negli esercizi successivi.

Sul versante della riforma Accrual, sebbene l'entrata a regime del nuovo sistema contabile per gli enti pilota sia prevista dal 2030, il triennio 2027-2029 rappresenta una fase decisiva per individuare il responsabile del progetto, programmare le attività preparatorie, adeguare i processi organizzativi e accompagnare il progressivo recepimento dei nuovi principi contabili.

In definitiva, il Documento unico di programmazione non dovrebbe essere considerato un semplice adempimento documentale, ma il principale strumento di governo delle scelte strategiche dell'ente, il punto di raccordo tra indirizzo politico, sostenibilità finanziaria e capacità amministrativa.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Buoni pasto elettronici, niente conto giudiziale: la Corte dei conti ridefinisce il perimetro dell'agente contabile

Di Andrea Biekar

La progressiva digitalizzazione dei processi amministrativi continua a produrre effetti anche sugli istituti tradizionali della contabilità pubblica. È questo il principio che emerge dalla sentenza n. 184/2026 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per il Lazio, chiamata a pronunciarsi sulla natura della gestione dei buoni pasto elettronici e, soprattutto, sulla ipotetica sussistenza dell'obbligo di resa del conto giudiziale in capo al soggetto incaricato della relativa gestione.

La vicenda trae origine dall'esame di un conto giudiziale relativo alla gestione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici. Il magistrato istruttore aveva evidenziato come il passaggio dai tradizionali buoni cartacei agli strumenti digitali imponesse una riflessione sulla permanenza dei presupposti che, in passato, giustificavano la qualifica di agente contabile e il conseguente obbligo di rendicontazione giudiziale. La questione affrontata dal Collegio presenta un rilievo che travalica il singolo caso concreto, poiché riguarda un servizio ormai largamente diffuso nelle amministrazioni pubbliche e caratterizzato da modalità operative radicalmente diverse rispetto al passato. La Corte ha pertanto ritenuto necessario individuare principi generali utili sia per l'attività di revisione dei conti sia per l'azione amministrativa degli enti.

La scomparsa del "debito di materia"

Il passaggio centrale della decisione riguarda la ricostruzione del nuovo modello gestionale dei buoni pasto elettronici. Nel sistema tradizionale, i buoni cartacei venivano consegnati dal fornitore all'amministrazione e successivamente distribuiti ai dipendenti aventi diritto. Tale meccanismo comportava una fase di custodia materiale del bene e determinava la configurazione di un vero e proprio "debito di materia", elemento tipico dei conti giudiziali relativi alla gestione di beni pubblici. Con l'introduzione delle piattaforme elettroniche, invece, il procedimento risulta profondamente

modificato. L'amministrazione comunica al fornitore il numero dei buoni da attribuire ai singoli dipendenti; il fornitore provvede direttamente alla ricarica delle carte elettroniche o all'accreditamento tramite applicazione informatica, senza che ci sia alcuna fase intermedia di consegna o custodia materiale presso l'ente. Secondo la Corte, proprio l'assenza del bene materiale da custodire determina il venir meno del presupposto fondamentale del conto a materia. Non essendo più configurabile un bene fisico di proprietà dell'amministrazione da conservare e successivamente consegnare ai dipendenti, non può più individuarsi quel rapporto di custodia idoneo a generare l'obbligo di resa del conto giudiziale.

Nessun maneggio di denaro da parte del fornitore

Particolarmente interessante è anche il ragionamento svolto dalla Corte con riferimento all'eventuale ruolo del soggetto fornitore del servizio. Ci si sarebbe infatti potuti chiedere se il venir meno di obblighi in capo al dipendente dell'amministrazione incaricato della gestione dei buoni potesse comportare un trasferimento della qualifica di agente contabile in capo all'operatore economico che effettua le ricariche delle card elettroniche. La Corte osserva che l'attività di ricarica delle tessere elettroniche non può essere qualificata come "maneggio di denaro pubblico". Il fornitore non svolge funzioni di incasso, custodia o pagamento per conto dell'amministrazione, né dispone autonomamente delle relative risorse. La ricarica delle card costituisce semplicemente l'adempimento di un'obbligazione contrattuale, rappresentando una fase esecutiva del rapporto negoziale instaurato con l'ente pubblico. In altri termini, il fornitore non esercita una funzione pubblicistica di gestione di valori o denaro dell'amministrazione, ma esegue una prestazione contrattualmente prevista. Anche sotto questo profilo, pertanto, viene esclusa la configurabilità di un obbligo di resa del conto.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Conti locali in ordine ma un ente su tre sbaglia gli allegati sugli obiettivi di finanza pubblica

Di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

I vincoli di finanza pubblica tengono e la stabilità complessiva del sistema non è in discussione. Il primo confronto con la nuova governance europea restituisce però anche l'immagine di una contabilità degli enti territoriali ancora segnata da errori e difetti di compilazione.

È il quadro emerso dal primo monitoraggio sulla chiusura dei conti 2025 illustrato dalla Ragioneria generale dello Stato nell'ultima riunione della Commissione Arconet.

La verifica, svolta entro il 30 giugno in attuazione dell'articolo 1, comma 792, della legge 207/2024, ha rappresentato il debutto dei controlli sia sul rispetto dell'equilibrio di bilancio sia sul corretto accantonamento al Fondo obiettivi di finanza pubblica. L'esame, condotto sui rendiconti e sui preconsuntivi trasmessi alla Bdap, evidenzia un livello di adempimento definito dalla Ragioneria «soddisfacente»: al 1° giugno 2026 gli enti inadempienti erano 309, meno del 4% del totale, al netto delle proroghe concesse agli enti locali colpiti dagli eventi meteorologici straordinari del 2026. Sul fronte degli equilibri di bilancio, la fotografia è rassicurante. I 186 enti che hanno registrato un saldo negativo, per un importo complessivo di quasi 64 milioni di euro, sono ampiamente compensati dai saldi positivi registrati da 6906 amministrazioni, pari a 15,5 miliardi. Il quadro resta quindi in linea con quello degli ultimi esercizi, con una maggiore concentrazione dei disavanzi in Lazio, Campania e Calabria.

Le maggiori criticità emergono invece sul nuovo Fondo obiettivi di finanza pubblica. Dall'analisi dei dati trasmessi alla Bdap entro il 1° giugno, attraverso l'Allegato A/1 del risultato di amministrazione e le voci analitiche del rendiconto finanziario delle uscite (U.1.10.01.07.000 «Fondo obiettivi di finanza pubblica»), è emerso che circa un terzo degli enti ha commesso errori nella compilazione dell'Allegato A/1. Le anomalie hanno indotto la Ragioneria a verificare le scritture contabili di dettaglio (Dca), accertando che nella maggior parte dei casi gli accantonamenti erano stati comunque effettuati correttamente.

Non mancano, tuttavia, situazioni in cui gli accantonamenti risultano difformi rispetto a quelli dovuti, talvolta per importi contenuti, altre volte per valori più rilevanti. In altri casi gli enti hanno

accantonato non solo la quota relativa al 2025, ma anche quelle riferite agli esercizi successivi. Un eccesso di prudenza che, precisa la Ragioneria, non esonera dall'obbligo di effettuare il corretto accantonamento in ciascun esercizio. Per ridurre le anomalie, la Ragioneria contatterà i singoli enti segnalando gli errori riscontrati nella compilazione dell'Allegato A/1 e proseguirà il monitoraggio sugli enti che hanno beneficiato delle proroghe, applicando le sanzioni nei confronti di chi non rispetterà i nuovi termini.

C'è poi il capitolo delle sanzioni per il ritardo nella trasmissione dei dati. In base al comma 784 della legge 207/2024, per gli enti che non hanno trasmesso il rendiconto o il preconsuntivo entro il 1° giugno è previsto un incremento del 10% del contributo alla finanza pubblica da accantonare nel 2026, calcolato sull'importo dovuto per il 2025. Tra gli enti interessati risultano ancora in ritardo una Regione e 269 Comuni.

Dal monitoraggio emerge, infine, anche l'opportunità di rivedere la disciplina dei controlli e il relativo sistema sanzionatorio, per rendere più efficace il monitoraggio del Fondo e assicurare una maggiore coerenza con le nuove regole sugli equilibri di bilancio.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Fondo di solidarietà, il rebus dei conguagli: attenzione al «netto a pagare»

Di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Ora che gli acconti del Fondo di solidarietà comunale (Fsc) 2026, disposti il 21 luglio, stanno affluendo alle tesorerie degli enti locali, si apre la delicata fase della corretta contabilizzazione degli importi.

Ogni versamento effettuato dal ministero dell'Interno è consultabile nella banca dati dei pagamenti della Finanza locale. Per ciascun Comune risultano due pagamenti distinti, la cui somma corrisponde al 66% del Fondo assegnato, al netto delle trattenute operate.

Prendendo come esempio il Comune di Venezia, l'importo complessivo del Fsc spettante è pari a 31.693.451,89 euro; la quota teorica del 66% ammonta quindi a 20.917.678,25 euro. Il Viminale ha però disposto un primo pagamento di 1.279.935,89 euro e un secondo di 17.523.940,32 euro, per un totale di 18.803.876,21 euro. All'appello mancano quindi 2.113.802,04 euro.

Dal portale sono immediatamente visibili alcune trattenute, come il recupero della quota destinata all'Aran o la riduzione collegata all'Ages che, nel caso di Venezia, ammontano complessivamente a poco più di 28.500 euro.

Da cosa deriva, allora, la restante differenza?

Prima di procedere all'incasso delle somme sui capitoli dedicati al Fondo di solidarietà comunale, gli uffici finanziari devono prestare particolare attenzione. Gli importi accreditati in tesoreria rappresentano infatti un semplice «netto a pagare». Il ministero effettua infatti a monte una serie di conguagli e trattenute, in particolare per i contributi alla finanza pubblica derivanti dalla spending review e per la restituzione delle risorse Covid percepite in eccesso, che non emergono immediatamente dal dettaglio del singolo pagamento.

Come ribadiscono i commi 835 e seguenti della legge di bilancio 2026, gli enti locali devono accertare integralmente le somme assegnate a titolo di Fsc e, contestualmente, impegnare in spesa sia i contributi alla finanza pubblica sia le somme da restituire per l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Per tali quote occorre poi emettere mandati versati in quietanza di entrata, secondo il principio della contabilizzazione «al lordo».

Per quanto riguarda la spending review introdotta dalla legge di bilancio 2024 e applicabile fino al 2028, l'importo da iscrivere in spesa è quello determinato dal Dm 30 settembre 2024. Poiché l'acconto del Fsc corrisponde al 66% del totale spettante, dal pagamento è stata trattenuta una quota pari al 66% del contributo dovuto per il 2026. L'ente dovrà quindi emettere un mandato sul capitolo di spesa e una corrispondente reversale sul capitolo delle entrate per il medesimo importo. Nel caso di Venezia, a fronte di una spending review annua di 2.858.023,51 euro, la trattenuta operata sull'acconto è pari a 1.886.295,52 euro.

Lo stesso meccanismo si applica alla restituzione delle risorse Covid ricevute in eccesso. I rientri, disciplinati dal Dm 19 giugno 2024 e finanziati mediante le quote vincolate del risultato di

amministrazione da restituire nelle quattro annualità dal 2024 al 2027, sono anch'essi decurtati del 66% in sede di erogazione dell'acconto 2026. Per Venezia, il 66% della quota annua di 301.421,76 euro corrisponde a 198.938,36 euro.

I conteggi richiedono comunque verifiche puntuali da parte di ciascun ente. La restituzione delle risorse Covid riguarda infatti soltanto i Comuni che hanno beneficiato di trasferimenti eccedenti il fabbisogno, mentre il contributo alla spending review non si applica agli enti in dissesto, in riequilibrio finanziario pluriennale o che hanno sottoscritto i Patti con il Governo.

Proprio perché la normativa impone la contabilizzazione al lordo, sarebbe opportuno che il ministero dell'Interno esplicitasse nei prospetti di pagamento il dettaglio delle trattenute operate. Una rappresentazione analitica dei conguagli consentirebbe infatti agli uffici finanziari di ricostruire con immediatezza gli importi da contabilizzare, riducendo il rischio di errori derivanti dalla registrazione dei soli importi netti effettivamente accreditati.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Più tempo agli enti con il differimento del termine per l'approvazione al 31 ottobre

Di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

Ogni anno, superato lo snodo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il calendario degli enti locali si concentra sull'appuntamento con il bilancio consolidato. Un adempimento che impone agli uffici un vero e proprio tour de force: acquisizione dei bilanci delle partecipate da consolidare, riconciliazione delle partite reciproche, verifica delle operazioni infragruppo e predisposizione degli allegati.

Quest'anno, però, lo scenario cambia. Il differimento del termine per l'approvazione da parte del consiglio al 31 ottobre, con trasmissione alla Bdap entro il 7 novembre, introdotto dal comma 647 dell'articolo 1 della legge 199/2025, concede agli enti locali un margine temporale più ampio e attenua la tradizionale corsa contro il tempo di fine estate.

Il rischio, tuttavia, è quello di disperdere questo vantaggio. L'esperienza dimostra infatti che le principali criticità non emergono nella fase di redazione del documento, ma nell'organizzazione che la precede. Il principio contabile applicato attribuisce con chiarezza all'ente capogruppo non solo la responsabilità della redazione del consolidato, ma anche il coordinamento dell'intero processo.

Il bilancio consolidato è l'adempimento nel quale la dimensione organizzativa pesa quanto quella tecnica. Eppure molte amministrazioni continuano ad affrontarlo soltanto a ridosso della scadenza, trasformandolo in una raccolta di dati dell'ultimo minuto anziché nel punto di arrivo di un'attività sviluppata lungo l'intero esercizio.

I ritardi nell'acquisizione delle informazioni, i ricorrenti disallineamenti delle partite reciproche e le continue richieste di integrazione documentale raramente dipendono da difficoltà tecniche. Sono piuttosto il riflesso di rapporti non sufficientemente strutturati tra l'ente e gli organismi del Gruppo amministrazione pubblica (Gap). Di conseguenza, una parte rilevante del tempo disponibile viene assorbita dalle attività di riconciliazione e dai controlli incrociati, anziché dalle operazioni di consolidamento in senso proprio.

Per invertire questa impostazione sono decisive la definizione di procedure interne, la chiara attribuzione delle responsabilità e l'istituzione di canali permanenti di confronto con le società partecipate. Strumenti che incidono non solo sul rispetto delle scadenze e sulla qualità del documento finale, ma anche sulla capacità dell'ente di esercitare un'effettiva funzione di indirizzo e controllo sul proprio gruppo e, più in generale, sui servizi pubblici affidati.

Questa programmazione non può iniziare a settembre, ma deve accompagnare l'intero ciclo della gestione. Già in sede di rendiconto i rapporti reciproci dovrebbero essere definiti attraverso l'asseverazione prevista dall'articolo 11, comma 6, lettera j), del Dlgs 118/2011. Allo stesso modo, il riaccertamento dei residui rappresenta l'occasione per verificare le partite infragruppo, mentre l'acquisizione tempestiva dei bilanci delle partecipate consente di valutare con anticipo l'eventuale necessità di accantonamenti al fondo perdite.

La nuova scadenza del 31 ottobre, quindi, non va interpretata come un semplice rinvio, ma come

l'occasione per rendere strutturale un modello di monitoraggio continuo. La qualità del bilancio consolidato dipende certamente dal rispetto delle regole contabili, ma soprattutto dalla capacità dell'ente locale di presidiare con continuità i rapporti con le società del gruppo, trasformando un adempimento spesso vissuto come emergenziale nell'esito naturale di una gestione amministrativa programmata.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Contributi a rendicontazione: rilevate irregolarità d'imputazione contabile e violazione del principio di esigibilità

La Corte dei Conti si è espressa all'esito delle verifiche sui rendiconti finanziari e sui bilanci di previsione di un ente locale, rilevando diverse criticità e irregolarità contabili negli esercizi esaminati.

Tra i profili di maggiore rilievo emersi dall'istruttoria figurano l'approvazione tardiva dei documenti contabili, la sottostima di importanti fondi prudenziali come il Fondo crediti di dubbia esigibilità e il Fondo di garanzia dei debiti commerciali, oltre a incongruenze nell'accantonamento per gli obiettivi di finanza pubblica e ampi scostamenti tra le previsioni e le gestioni effettive, sia di competenza che di cassa.

Con specifico riferimento alle risorse trasferite a titolo di contributo da sottoporre a rendicontazione, la verifica della magistratura ha evidenziato significative irregolarità applicative dei principi della contabilità finanziaria potenziata. Dall'esame dei residui attivi è emersa infatti la conservazione in bilancio di entrate per le quali la rendicontazione verso il soggetto erogatore risulta programmata per esercizi successivi rispetto a quello del formale accertamento.

La contabilizzazione di tali somme in annualità antecedenti rispetto al momento in cui la rendicontazione viene concretamente presentata viola il criterio dell'effettiva esigibilità. L'imputazione contabile delle entrate a rendicontazione deve avvenire esclusivamente nell'esercizio finanziario in cui matura il diritto giuridico alla riscossione, in stretta coerenza con l'effettivo avanzamento della spesa sostenuta e con le clausole definite dal disciplinare di finanziamento. Di conseguenza, l'anticipazione impropria dell'accertamento altera la rappresentazione dei residui attivi e compromette la veridicità e la trasparenza del risultato di amministrazione.

Alla luce di tali rilevazioni, l'amministrazione è tenuta a riesaminare integralmente le poste in sede di riaccertamento ordinario dei residui. Laddove necessario, l'ente dovrà riallineare i flussi finanziari provvedendo a reimputare sia le entrate sia le spese correlate agli esercizi di reale esigibilità, oltre a costituire correttamente il Fondo pluriennale vincolato e a registrare in modo adeguato i residui passivi connessi. Tale adempimento risulta indispensabile per garantire la piena tracciabilità tra i cronoprogrammi delle opere o dei servizi, le rendicontazioni prodotte e l'effettivo incasso dei fondi.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Gestione dei residui attivi: rilievi su esigibilità delle entrate, svalutazione crediti e programmazione di cassa

L'analisi finanziaria condotta sui bilanci dell'ente locale ha evidenziato una rilevante criticità legata alla consistente accumulazione e alla gestione dei residui attivi.

Nel corso dell'ultimo periodo analizzato si è assistito a un notevole incremento dei crediti da riscuotere, concentrati in prevalenza nelle entrate in conto capitale e nelle accensioni di prestiti. Sebbene si sia registrata una parziale riduzione progressiva, la massa dei crediti rimasti da incassare si mantiene su livelli significativamente elevati, denotando una persistente difficoltà di riscossione. Oltre all'accumulo di crediti recenti, la verifica ha fatto emergere la presenza di residui attivi risalenti nel tempo, conservati nel conto del bilancio pur avendo un'anzianità superiore al triennio o al quinquennio. La semplice sussistenza di un titolo giuridico o la pendenza di procedure di recupero non sono state ritenute sufficienti a giustificare il mantenimento a bilancio di somme di

remota formazione. I principi di contabilità finanziaria impongono infatti una ricognizione analitica e prudentiale diretta a verificare la reale fondatezza, l'esigibilità e l'effettiva possibilità di realizzo dei crediti. Per i crediti caratterizzati da dubbia esazione che si protraggono infruttuosi per oltre tre anni dalla scadenza, si rende necessario valutare lo stralcio dal conto del bilancio con la parallela riduzione del relativo fondo di svalutazione, trasferendo il monitoraggio delle somme negli allegati al rendiconto fino all'eventuale eliminazione definitiva. Un ulteriore elemento di criticità riguarda l'imputazione dei contributi a rendicontazione. Nel bilancio sono stati riscontrati crediti accertati in esercizi antecedenti per i quali la formale richiesta di erogazione e la correlata esigibilità risultavano collocate in annualità successive secondo i cronoprogrammi stabiliti. Tale sfasamento contabile contravviene alle regole d'imputazione finanziaria, che prescrivono di registrare l'entrata solo nell'esercizio in cui il diritto alla riscossione diventa effettivamente esigibile. L'anticipazione impropria degli accertamenti rischia di alterare la veridicità del risultato di amministrazione, imponendo una revisione e un riallineamento delle poste e dei correlati vincoli di spesa o di fondo pluriennale. Le debolezze emerse nella capacità di riscossione in conto residui, specialmente per le entrate straordinarie e patrimoniali, si riflettono direttamente sulla congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Dalle verifiche è emersa una sottostima del fondo accantonato rispetto alle somme a rischio giacenti a bilancio. L'ente ha operato esclusioni dal calcolo della svalutazione motivandole con rateizzazioni concesse o con incassi avvenuti nell'anno successivo; tuttavia, tali giustificazioni non risultano conformi ai principi contabili se gli incassi non si concretizzano prima dell'approvazione formale del rendiconto dell'esercizio di riferimento. La sottovalutazione dell'accantonamento prudentiale comporta il rischio di sovrastimare la quota disponibile dell'avanzo di amministrazione. Infine, le criticità sui residui attivi hanno condizionato l'attendibilità della programmazione di cassa e della gestione di competenza, generando ampi scostamenti tra i flussi previsti e quelli effettivamente incassati. Per garantire l'equilibrio complessivo, l'amministrazione è chiamata ad adottare un monitoraggio costante e stringente sui crediti vetusti, ad adeguare la programmazione finanziaria all'effettivo andamento delle entrate e a riallineare le scritture contabili ai principi di prudenza ed esigibilità.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Avvicendamento degli economi e gestione contabile: illegittima la resa del conto unico per l'intero anno

La Corte dei Conti ha dichiarato l'irregolarità del conto giudiziale reso dall'economo di un Comune per l'esercizio finanziario di un determinato anno.

La pronuncia nasce dalla sovrapposizione e dalla confusione tra due distinte gestioni economiche verificatesi nel corso del medesimo anno. A seguito dell'avvicendamento nell'incarico tra due diversi agenti contabili, il nuovo economo subentrato a maggio ha trasmesso un rendiconto che comprendeva l'intero anno solare, incorporando erroneamente anche i dati contabili dei primi quattro mesi relativi al predecessore.

I giudici contabili hanno evidenziato come tale modalità violi il principio della personalizzazione del conto, in base al quale ciascun agente contabile deve rispondere esclusivamente della propria gestione personale e rendere conto soltanto delle operazioni svolte nel periodo di effettivo servizio. La Corte ha chiarito che non è ammissibile rappresentare nello stesso documento contabile fatti riferibili a soggetti diversi, a prescindere da eventuali difficoltà tecniche o errori nei software di gestione utilizzati dall'ente per la stampa dei modelli contabili.

Pur riscontrando l'irregolarità formale e contabile della rendicontazione, la Sezione non ha rilevato ammanchi di cassa né profili di responsabilità patrimoniale a carico dell'agente subentrato, limitandosi a dichiarare l'irregolarità del conto senza applicare condanne o spese di giudizio.

Leggi l'[articolo](#).

MEF. Ritardi nei pagamenti, aggiornato il tasso di riferimento al 2,40% per il secondo semestre 2026

Ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 1, del decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2026 il tasso di riferimento è pari al 2,40 per cento.
 Leggi l'[articolo](#).

RISORSE

Ministero dell'Interno. Pagamento della prima rata del Fondo di Solidarietà di Comunale

Il Ministero dell'Interno comunica che in data 21 luglio 2026 si è provveduto al pagamento della prima rata del Fondo di Solidarietà di Comunale pari al 66 per cento dell'attribuzione.
 Il Fondo in questione è stato erogato a favore di 5.499 enti per un importo pagato pari ad euro 3.676.421.014,67. Sono stati emessi numero 10.938 mandati in corso di validazione.
 Leggi l'[articolo](#).

Ministero dell'Interno. Ripartizione per l'anno 2024 del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente

Il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 maggio 2026, corredato dell'allegato A "Nota metodologica anno 2024" e allegato B "Riparto del contributo anno 2024", relativo al fondo di 62 milioni di euro, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente, di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, parzialmente ripartito, per l'anno 2024, per un importo complessivo di 2.930.542 euro, secondo i criteri e le modalità definite nell'allegato A e nelle misure indicate nell'allegato B, registrato alla Corte dei Conti il primo luglio 2026, con il n. 2960, è stato diffuso nella sezione «I Decreti» ed il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
 Leggi l'[articolo](#).

Ministero dell'Interno. Pagamenti Fondo Opere Indifferibili

Il Ministero dell'Interno informa che la procedura relativa all'erogazione del contributo FOI- Fondo opere indifferibili richiede un'istruttoria particolarmente articolata e approfondita.
 L'iter prevede una prima fase di verifica e valutazione da parte dell'Amministrazione competente, finalizzata ad accertare la completezza della documentazione e la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
 Successivamente, la pratica viene trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che svolge gli ulteriori controlli e adempimenti di propria competenza.
 La complessità delle verifiche richieste comporta tempi di lavorazione necessariamente più lunghi rispetto ad altre procedure amministrative.
 Pertanto, si invitano gli Enti a tenere conto di tali tempistiche e ad attendere il completamento dell'intero iter istruttorio.
 Leggi l'[articolo](#).

ANCI. Al via il Bando 2026 di "Cresco Award Città sostenibili"

Fondazione Sodalitas, con il patrocinio di ANCI e con il supporto di imprese leader impegnate nella sostenibilità, ha lanciato il bando per [l'undicesima edizione di "Cresco Award Città Sostenibili"](#), l'iniziativa che valorizza l'impegno concreto degli enti locali italiani nello sviluppo

sostenibile dei territori, in coerenza con gli obiettivi fissati dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Il bando è rivolto a: Comuni, Città Metropolitane e Province, Unioni e Raggruppamenti di Comuni, Comunità Montane. Gli enti possono candidare progetti già realizzati, in fase di attuazione o in sviluppo avanzato, che promuovano la sostenibilità in ambito ambientale, sociale o economico. Tutti i progetti presentati saranno pubblicati nella Biblioteca MONDO CRESCO, una piattaforma digitale creata per condividere e diffondere le buone pratiche amministrative a livello nazionale.

Le candidature potranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma Idea360 fino al 30 settembre 2026.

I progetti saranno valutati da commissioni di esperti indipendenti e da una Giuria composta da rappresentanti di Anci, Assolombarda, Centro Interdisciplinare sulla Sostenibilità e il Clima della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Politecnico di Milano, SDA Bocconi, Università Bocconi e Università degli Studi di Milano. La Giuria sarà presieduta dalla Rettrice del Politecnico di Milano.

Leggi l'[articolo](#).

ANCI. Turismo: Pubblicato l'elenco dei 50 Comuni ammessi alla seconda fase del Fondo Anci

Con la pubblicazione del primo elenco dei 50 Comuni ammessi alla seconda fase dell'Avviso pubblico 2026 entra nel vivo il Fondo Anci per lo sviluppo del turismo nei Comuni di minore dimensione, sostenuto dalla donazione di 1,5 milioni di euro di Airbnb. L'iniziativa, articolata nel triennio 2026-2028, finanzia progetti di turismo diffuso nei piccoli Comuni italiani, valorizzandone il patrimonio culturale, ambientale e produttivo e promuovendo modelli di sviluppo sostenibile capaci di generare nuove opportunità per i territori.

Sono 450 le candidature presentate dai Comuni italiani alla prima annualità dell'Avviso pubblico, rivolto alle amministrazioni con popolazione fino a 30.000 abitanti delle sei regioni coinvolte nel 2026 – Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Lazio, Sardegna e Basilicata. Un'ampia partecipazione che conferma il forte interesse degli enti locali verso uno strumento pensato per sostenere la crescita del turismo diffuso attraverso la valorizzazione delle specificità territoriali, delle comunità locali e del patrimonio culturale, ambientale e produttivo. La selezione è avvenuta secondo l'ordine cronologico di ricezione delle candidature, nel rispetto del criterio che garantisce la presenza di almeno due Comuni per ciascuna delle sei regioni interessate. Per i Comuni ammessi si apre ora la fase di progettazione. Entro il 20 ottobre dovranno presentare una Manifestazione di interesse contenente la proposta progettuale sviluppata insieme al soggetto attuatore individuato dall'amministrazione comunale.

Il Fondo dispone di una dotazione complessiva di 1,5 milioni di euro, ripartita nelle tre annualità 2026-2028. Al termine della seconda fase saranno selezionati almeno dieci progetti, ciascuno dei quali potrà beneficiare di un contributo fino a 40.000 euro. La graduatoria finale sarà approvata e pubblicata da Anci entro il 15 novembre 2026.

L'iniziativa proseguirà anche nei prossimi due anni coinvolgendo progressivamente tutto il territorio nazionale. Nel 2027 saranno interessate Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Umbria, Molise, Calabria e Puglia; nel 2028 sarà la volta di Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Campania e Sicilia.

Il Fondo nasce anche in risposta ai dati dell'Osservatorio sul Turismo Diffuso in Italia, realizzato da The European House – Ambrosetti per Airbnb, che evidenziano come il turismo italiano continui a concentrarsi su un numero limitato di destinazioni. I primi 20 Comuni attraggono infatti il 32 per cento dei visitatori nazionali, mentre l'80 per cento delle province si divide appena il 36 per cento dei flussi turistici. Eppure i Comuni con meno di 30.000 abitanti rappresentano il 96 per cento degli oltre 7.900 Comuni italiani, ospitano oltre la metà della popolazione e custodiscono una parte rilevante del patrimonio culturale nazionale: l'80 per cento dei Comuni collegati ai siti UNESCO, il 64 per cento dei musei, il 67 per cento dei parchi archeologici e il 73 per cento dei ristoranti stellati Michelin si trovano proprio nei piccoli centri.

Le iniziative che saranno sostenute dal Fondo puntano anche a contribuire al contrasto dello spopolamento dei piccoli Comuni. Tra il 2019 e il 2024, infatti, il 36 per cento dei Comuni con meno di 5.000 abitanti ha registrato una diminuzione della popolazione superiore al 5 per cento,

una percentuale che si riduce progressivamente all'aumentare della dimensione demografica dei Comuni.

Leggi l'[articolo](#).

Dipartimento per lo Sport. Avviso “Sport e Periferie 2026”: pubblicati gli elenchi dei Comuni ammessi a valutazione

Come previsto dall'art. 7 dell'Avviso “Sport e Periferie 2026”, si pubblicano, a poco più di 3 settimane dal termine ultimo fissato per la presentazione delle relative domande, gli elenchi integrali di tutti i Comuni (Allegato 1 e Allegato 2), con evidenza in grassetto di quelli ammessi a valutazione nei limiti delle risorse disponibili, così come trasmessi dal responsabile del procedimento.

In particolare, l'Allegato 1 riguarda gli interventi di cui alla tipologia della lettera a) dell'art. 2, comma 3, dell'Avviso (realizzazione di nuovi impianti), mentre l'Allegato 2 riguarda gli interventi di cui alle tipologie declinate alle lettere b), c) e d) dell'art. 2, comma 3, dell'Avviso (ricostruzione-manutenzione straordinaria-efficientamento).

Gli elenchi in argomento devono intendersi al momento “provvisori”, essendo stati elaborati sulla base dei punteggi autodichiarati dai Comuni in sede di candidatura. Pertanto, i progetti che perverranno da parte dei Comuni indicati in grassetto saranno sottoposti alla successiva fase di valutazione da parte della Commissione dipartimentale, la quale provvederà a redigere l'elenco dei soggetti ammessi al contributo con l'attribuzione dei punteggi definitivi.

In proposito, per tutti i Comuni in grassetto presenti negli elenchi in questione decorrono, a far data dal 22 luglio 2026, i termini previsti dall'art. 8, comma 2, dell'Avviso per il caricamento della documentazione progettuale dichiarata nell'area riservata della piattaforma <https://avvisibandi.sport.governo.it/>.

A tutti gli altri Comuni collocati oltre la capienza della dotazione finanziaria è data facoltà, in via cautelativa e istruttoria, di presentare la documentazione progettuale ai sensi dall'art.8, comma 3, dell'Avviso, senza che dalla relativa trasmissione possa derivare in alcun modo il riconoscimento di una posizione utile ai fini del finanziamento né essere generata alcuna aspettativa in ordine alla valutazione del progetto da parte della Commissione o, tanto meno, al contributo.

Infine, ai sensi dell'art. 7, comma 4, dell'Avviso, si rappresenta che la presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e costituisce, in particolare, il dies a quo per la decorrenza dei termini perentori previsti ai fini della presentazione dei livelli progettuali da parte dei Comuni evidenziati in grassetto.

Leggi l'[articolo](#).

TRIBUTI

Giustizia Tributaria. IMU ed edilizia residenziale pubblica: l'esenzione richiede la prova immobile per immobile

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 724/2026, ha riaffermato che l'esenzione dall'IMU per gli alloggi sociali non spetta in modo automatico a tutte le proprietà dell'edilizia residenziale pubblica (ERP).

Per fruire del beneficio fiscale, la sola appartenenza dell'immobile al patrimonio pubblico o la generica destinazione ad abitazione popolare non è sufficiente. È invece necessario che il contribuente dimostri puntualmente, per ciascuna unità immobiliare, il possesso dei requisiti specificati dal Decreto Ministeriale del 22 aprile 2008. Tale normativa definisce l'alloggio sociale in base alla sua effettiva funzione: un'unità abitativa locata nell'ambito di programmi di edilizia sociale volta a sostenere soggetti in disagio economico esclusi dal mercato libero.

L'accesso all'esenzione richiede una prova specifica da fornire immobile per immobile tramite idonea documentazione, come contratti di locazione, convenzioni o atti amministrativi relativi ai

programmi di edilizia sociale. Nel caso esaminato, poiché l'ente proprietario ha presentato atti incompleti che non permettevano di identificare con precisione gli immobili e le loro caratteristiche, i giudici hanno respinto il ricorso e confermato la legittimità degli avvisi di accertamento emessi dal Comune.

Leggi l'[articolo](#).

Giustizia Tributaria. Esenzione TARI: quota fissa sempre dovuta e niente tagli per i magazzini di prodotti finiti

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha stabilito che le aziende che smaltiscono autonomamente i propri rifiuti tramite operatori privati hanno diritto all'esenzione dalla sola quota variabile della TARI, mentre rimangono tenute al pagamento della quota fissa, dovuta da tutti i possessori di immobili per coprire i costi generali del servizio comunale.

Inoltre, i benefici fiscali o le esenzioni previste per il settore industriale non spettano alle imprese che gestiscono e lavorano rifiuti conto terzi, né si applicano ai locali aziendali adibiti a magazzino di prodotti finiti, in quanto privi del necessario legame diretto con il ciclo di produzione.

Leggi l'[articolo](#).

FISCALE

MEF. Pubblicata la decisione di proroga dello Split Payment fino al 2029

È stata pubblicata in data 15 luglio nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio, del 10 luglio 2026, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, con effetti dal 1° luglio 2026, come specificato al considerando 12.

Sulla base di tale Decisione, il meccanismo continuerà ad applicarsi senza soluzione di continuità fino al 30 giugno 2029.

Leggi l'[articolo](#).

PERSONALE

Rassegna. Dipendenti comunali, firmata pre-intesa: aumenti da 152 euro

Un record e un inedito sono le due caratteristiche principali del contratto nazionale 2025/27 dei 404mila dipendenti di Regioni ed enti locali, che vede oggi l'intesa fra Aran e sindacati.

I numeri

L'accordo firmato oggi (21 luglio) arriva a meno di cinque mesi dalla firma definitiva sul triennio precedente, raggiunta il 23 febbraio scorso. La trattativa vera e propria è durata in tutto tre mesi, replicando quindi replica il calendario accelerato seguito per la scuola dove però l'intesa ha riguardato solo la parte economica. Lo sprint, che al prossimo consiglio dei ministri continuerà con il via libera ai contratti 2025/27 della Pa centrale e 2022/24 della presidenza del consiglio, serve ad anticipare il più possibile gli effetti in busta paga; che nei Comuni, e qui c'è l'inedito, saranno un po' più robusti rispetto alla media del comparto: 152 euro al mese contro 141 (gli arretrati vanno da 920 euro a 1.170 a seconda dell'inquadramento).

Più soldi ai Comuni

Il nuovo contratto, che ora dovrà superare i controlli di rito in Ragioneria generale e Corte dei conti prima della firma definitiva per l'entrata in vigore, utilizza infatti il fondo creato con l'ultima legge di bilancio, 50 milioni nel 2027 e 100 dal 2028, che si aggiunge ai 998,81 milioni a regime a carico dei bilanci locali per ridurre lo spread retributivo che penalizza i dipendenti locali, e li spinge a migrare quando possibile verso amministrazioni meno francescane nelle buste paga. Per ora il fondo è leggero e riservato ai Comuni, che occupano quasi l'85% dei dipendenti del comparto, mentre i 48mila dipendenti di Province e Città metropolitane restano esclusi pur non avendo stipendi molto diversi da quelli dei loro colleghi municipali. Ma la novità della legge di bilancio (comma 674 della legge 199/2025) è il primo finanziamento centrale e strutturale al personale degli enti locali, e potrebbe essere il primo ingranaggio di un meccanismo da rafforzare in seguito: saldi di finanza pubblica permettendo.

Le altre novità

Sempre in fatto di buste paga, merita di essere segnalato un gruppo di nuove regole sulle voci integrative, in particolare per le «elevate qualificazioni» (cioè i quadri che occupano lo scalino più alto degli organici non dirigenziali). Per finanziare questi incarichi, caratterizzati da una retribuzione di posizione compresa fra i 5mila e i 22mila euro annui, gli enti potranno destinare una quota dei risparmi generati dal mancato utilizzo integrale degli spazi per nuove assunzioni, fino ad aumentare le risorse entro un tetto che le bozze fissano al 15% del totale. In questo quadro un occhio di riguardo è rivolto alle amministrazioni prive di dirigenti, cioè agli oltre 7mila Comuni (poco meno del 90% del totale) troppo piccoli per avere in organico personale con le stellette. Per loro viene molto semplificata l'articolazione del fondo decentrato, sia nella parte stabile sia in quella variabile; e viene data un'altra spinta alle gestioni associate, per promuovere il welfare integrativo e le iniziative di formazione.

Per tentare di sciogliere un intricato nodo giurisprudenziale, il contratto prevede il riconoscimento anche nei giorni di ferie delle indennità legate a turno e condizioni di lavoro. La norma riprende quanto già previsto nel contratto delle Funzioni centrali firmato il 9 giugno scorso: e lo stesso accade per le nuove tutele da attivare in caso di utilizzo dell'Intelligenza artificiale e per la verifica, a luglio 2027, sulle eventuali differenze fra le dinamiche retributive e quelle dell'inflazione.

Le reazioni

«Sei anni in sei mesi per il vero motore della Pa sul territorio», commenta il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo mettendo l'accento sulla rapidità delle trattative. «Solo sei mesi fa – spiega – stavamo annunciando il rinnovo del contratto delle Funzioni Locali per il triennio scorso. Oggi annunciamo quello del triennio 2025-2027». Sulla stessa linea il commento di Antonio Naddeo, presidente dell'agenzia negoziale per il pubblico impiego: «Portiamo anche nel comparto degli enti più vicini ai cittadini un rinnovo raggiunto nei tempi giusti e non a scadenza ampiamente superata. Un elemento di particolare rilievo è che anche i dipendenti delle Funzioni Locali avranno, per la prima volta, un titolo contrattuale dedicato all'intelligenza artificiale».

La firma è arrivata all'unanimità, da tutte e quattro le sigle rappresentative nel comparto. «Questo rinnovo fissa aumenti superiori all'inflazione prevista e contiene una clausola di salvaguardia a tutela dei salari in caso di aumenti improvvisi del costo della vita», sottolinea Federico Bozzanca, segretario generale della Funzione pubblica Cgil. Per la Cisl Fp «la firma dimostra che la contrattazione è lo strumento più efficace per migliorare il lavoro pubblico», come dichiara il segretario generale Roberto Chierchia, mentre la segretaria generale della Uil Fp Rita Longobardi festeggia l'obiettivo raggiunto di «accelerare la nuova stagione negoziale e ridurre la distanza tra lo stanziamento delle risorse e il loro effettivo riconoscimento nelle buste paga».

Francesco Garofalo, segretario generale Csa, guarda già al futuro e sottolinea che l'accordo «permette di proseguire il percorso avviato con il contratto 2022/24 e di proiettarci verso il 2028/30, dove andremo a completare un trittico di rinnovi che permetterà al comparto di essere al passo con i tempi e dotato delle risorse necessarie per essere attrattivo nei riguardi dei giovani».

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Deroga ai tetti di spesa nei piccoli comuni: ok al segretario in convenzione, ma solo per la retribuzione base

La magistratura contabile si è espressa sulle deroghe ai tetti di spesa per il personale negli enti locali con popolazione inferiore ai tremila abitanti, in riferimento ai costi sostenuti per il segretario comunale.

Nello specifico, la decisione chiarisce che l'esclusione di tali costi dai limiti generali di spesa si applica anche ai piccoli enti che scelgono di gestire la funzione di segreteria in forma associata o convenzionata con altre amministrazioni, pur se la somma della popolazione di tutte le realtà coinvolte supera il limite di tremila abitanti. Per la quota a proprio carico, l'ente può scomputare dai tetti di spesa le somme effettivamente versate in virtù dell'accordo di convenzione. Tuttavia, la deroga ha natura eccezionale e tassativa, pertanto non è suscettibile di un'interpretazione estensiva. Possono essere escluse dal calcolo dei tetti di spesa esclusivamente le voci retributive di base espressamente citate dalla normativa di riferimento, quali lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato. Restano invece soggette ai vincoli generali di spesa tutte le altre competenze accessorie ed eventuali indennità aggiuntive legate alla convenzione o ad altri istituti contrattuali.

Leggi l'[articolo](#).

ARAN. Fruizione permessi ad ore legge 104

L'ARAN ha fornito un interessante chiarimento (parere n. 37654 del 16 luglio 2026) in merito alla fruizione oraria dei permessi previsti dalla Legge 104/1992, anche se rispondendo a un quesito riferito al comparto delle Funzioni Centrali.

DOMANDA

La fruizione ad ore dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 da parte di più soggetti legittimati all'assistenza della medesima persona con disabilità in situazione di gravità, deve avvenire in giornate diverse?

RISPOSTA

In merito alla questione prospettata, si osserva che l'art. 33 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018 non disciplina i presupposti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, i quali restano regolati dalla fonte legale.

La disposizione contrattuale si limita a prevedere, per il personale del comparto, la possibilità di fruire dei predetti permessi anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili, dettando altresì alcune modalità di programmazione e comunicazione.

La disciplina legislativa, come modificata dal d.lgs. n. 105/2022, ha superato il previgente principio del "referente unico", consentendo il riconoscimento del diritto a più soggetti tra quelli legittimati, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni mensili e la fruizione in via alternativa tra loro.

Per quanto attiene alla sola disciplina contrattuale, non si rinvenivano elementi testuali dai quali desumere che, in caso di fruizione ad ore da parte di più soggetti legittimati, le relative assenze debbano necessariamente essere collocate in giornate diverse.

La clausola contrattuale, nel consentire l'utilizzo ad ore dei permessi, opera infatti sul piano dell'articolazione temporale del beneficio e non introduce un divieto espresso di utilizzo, nella medesima giornata, di frazioni orarie distinte da parte di soggetti diversi.

Ne consegue che, nei limiti della disciplina contrattuale, l'alternatività della fruizione deve essere valutata con riferimento alla non contestualità delle assenze e al rispetto del limite complessivo previsto per l'assistenza alla medesima persona, non potendosi ricavare dal CCNL un autonomo obbligo di collocare i permessi dei diversi beneficiari in giornate necessariamente diverse. Restano fermi i presupposti, i limiti e le condizioni previsti dalla disciplina legislativa dell'istituto.

Leggi l'[articolo](#).

Corte di Cassazione. Scorrimento delle graduatorie nel pubblico impiego: nessuna assunzione automatica senza scelta della P.A

La Corte di Cassazione ha confermato che lo scorrimento delle graduatorie concorsuali nel pubblico impiego non costituisce un diritto automatico per i candidati idonei.

La scelta della pubblica amministrazione di coprire un posto vacante attingendo dalla graduatoria o preferendo altre modalità, come la mobilità volontaria per il reclutamento di personale con requisiti specifici, rientra nella sua discrezionalità. Il diritto all'assunzione sorge infatti solo nel momento in cui l'ente decide formalmente di avvalersi della graduatoria per la copertura della posizione.

Leggi l'[articolo](#).

Corte di Cassazione. Posizioni organizzative nel pubblico impiego: il giudice non può sostituirsi alla P.A. nella determinazione dell'indennità

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15432/2026 della Sezione Lavoro, ha respinto il ricorso di una dipendente comunale che chiedeva la condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive relative a una posizione organizzativa, ridimensionata a seguito di una riorganizzazione degli uffici.

Mentre il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice ritenendo che il provvedimento dell'ente violasse i doveri di correttezza e buona fede, la Corte d'Appello aveva successivamente ribaltato la decisione, rigettando la domanda economica.

La Suprema Corte ha confermato la decisione di secondo grado, precisando i limiti del sindacato giurisdizionale sulle scelte organizzative della pubblica amministrazione nel lavoro contrattualizzato. I giudici di legittimità hanno ribadito che la graduazione delle funzioni e la determinazione dell'indennità di posizione rientrano nella discrezionalità del datore di lavoro pubblico. Il giudice può verificare soltanto il rispetto delle procedure e l'assenza di condotte discriminatorie, ritorsive o palesemente irragionevoli.

In presenza di eventuali irregolarità, il lavoratore non può chiedere al giudice di sostituirsi all'amministrazione per determinare direttamente il punteggio o l'importo della retribuzione, ma può soltanto agire per ottenere la ripetizione della procedura valutativa o il risarcimento del danno. Poiché la dipendente aveva richiesto direttamente il pagamento delle differenze retributive basandosi su criteri superati dai nuovi assetti dell'ente, la Cassazione ha definitivamente rigettato il ricorso.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Accessi abusivi alle banche dati: condanna per danno da disservizio e lesione del rapporto di lavoro

Un dipendente pubblico è stato condannato dalla Corte dei Conti dell'Umbria per danno da disservizio per aver effettuato un'ampia serie di accessi abusivi alle banche dati dell'istituto durante l'orario lavorativo. Consultando i dati personali di numerosi soggetti (tra cui colleghi e personaggi pubblici) per scopi estranei al servizio, l'operatore ha violato i doveri d'ufficio e leso il rapporto sinallagmatico tra stipendio percepito e prestazione resa.

I giudici contabili hanno respinto l'eccezione di prescrizione — ritenendo valida l'interruzione dei termini grazie alla costituzione di parte civile dell'ente nel processo penale parallelo — e hanno confermato l'autonomia tra procedimento disciplinare e contabile.

Riconosciuta la condotta dolosa, la Sezione ha tuttavia ridotto la richiesta risarcitoria della Procura. Applicando una stima equitativa del tempo effettivo sottratto al lavoro, la Corte ha condannato il dipendente a rimborsare all'ente la somma equivalente alle ore lavorative ingiustificatamente distratte dai compiti d'ufficio, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

Leggi l'[articolo](#).

PARTECIPATE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Rassegna. Piano di revisione periodica delle partecipate dagli enti locali: il perimetro da considerare

Il Dlgs 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di seguito Tusp) ha costruito un sistema di verifica ciclica delle partecipazioni societarie pubbliche articolato su due momenti. Il primo, la revisione straordinaria disciplinata dall'articolo 24, ha operato una sola volta, come fotografia iniziale del patrimonio partecipativo.

Il secondo, la razionalizzazione periodica dell'articolo 20, costituisce lo strumento a regime: entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni pubbliche effettuano, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, e — dove ricorrano i presupposti del comma 2 — adottano un piano di riassetto per la razionalizzazione, la fusione o la soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, cui si affianca la relazione sull'attuazione del piano adottato l'anno precedente.

L'esperienza applicativa ha mostrato che la fase più delicata non è l'individuazione delle misure di razionalizzazione, bensì quella, logicamente e cronologicamente anteriore, della corretta perimetrazione dell'oggetto dell'analisi. Prima di chiedersi cosa fare di una partecipazione, occorre stabilire se quella partecipazione rientri nel campo di applicazione dell'articolo 20 e a quale titolo vi rientri. È su questo profilo — la definizione del perimetro da considerare — che si concentrano le presenti note.

Il perimetro oggettivo: partecipazioni dirette e indirette

Il primo criterio di delimitazione è di ordine oggettivo e riguarda le tipologie di partecipazione da assoggettare a revisione. L'articolo 20, comma 1, Tusp fa riferimento alle società partecipate direttamente o indirettamente. La nozione di partecipazione è offerta dall'articolo 2, comma 1, lettera f), che vi ricomprende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio, nonché la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

Più problematica è la nozione di partecipazione indiretta di cui alla lettera g) del medesimo articolo 2, che identifica la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica. Il dato letterale è decisivo: la partecipazione indiretta rileva soltanto se la società o l'organismo interposto — la cosiddetta «società tramite» — è soggetto a controllo dell'amministrazione. Ne consegue che la partecipazione detenuta per il tramite di una società semplicemente partecipata, ma non controllata, resta estranea al perimetro della revisione periodica.

Tale lettura, che ho già sostenuto in un precedente contributo dedicato specificamente al perimetro, ha trovato conferma nella giurisprudenza contabile. La Corte dei conti, Sezione

regionale di controllo per il Veneto, ha chiarito che le partecipazioni indirette rilevanti ai fini del Tusp sono esclusivamente quelle detenute per il tramite di una società, o altro organismo, soggetta a controllo pubblico. La stessa impostazione è recepita dalle Linee di indirizzo per la razionalizzazione periodica elaborate dal Dipartimento del Tesoro d'intesa con la Corte dei conti, secondo cui rientrano fra le partecipazioni indirette soggette al Tusp tanto quelle detenute tramite una società controllata da una singola amministrazione (controllo solitario), quanto quelle detenute tramite una società controllata congiuntamente da più amministrazioni.

Quest'ultima ipotesi – la «tramite» a controllo congiunto – introduce un profilo di coordinamento non trascurabile. Poiché la medesima partecipazione indiretta risulta imputabile a una pluralità di enti contitolari del controllo sulla società interposta, le amministrazioni sono chiamate a definire opportune modalità di coordinamento nell'analisi e nell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione, così da evitare valutazioni contraddittorie sulla medesima società di valle.

Il perimetro soggettivo: partecipazione pubblica e controllo pubblico

Il secondo criterio di delimitazione attiene alla qualificazione soggettiva della società oggetto di analisi e richiede una distinzione che è al cuore dell'intero impianto del Testo unico: quella fra società a partecipazione pubblica (articolo 2, comma 1, lettera n) e società a controllo pubblico (lettera m). Le due nozioni non coincidono e presidiano ambiti applicativi diversi.

Molte disposizioni del Tusp in materia di governance — dalla composizione degli organi amministrativi (articolo 11), al contenimento delle spese di funzionamento (articolo 19), agli obblighi in tema di crisi d'impresa (articolo 14) — si applicano alle sole società a controllo pubblico. La razionalizzazione periodica, invece, ha un perimetro soggettivo più ampio: l'articolo 20 impone di sottoporre ad analisi l'intero assetto delle partecipazioni detenute, comprese quelle di minoranza in società non controllate. La circostanza che una partecipazione sia minoritaria non la sottrae all'obbligo di revisione; ne condiziona semmai l'esito, giacché rispetto a una società non controllata l'amministrazione dispone di leve più limitate, tipicamente l'alienazione, piuttosto che la fusione o la messa in liquidazione.

Ciò spiega perché i criteri di razionalizzazione elencati dall'articolo 20, comma 2, includano fattispecie riferibili anche a partecipazioni non di controllo: dalle partecipazioni «pulscolari» prive di reale rilievo, alle società senza dipendenti o con più amministratori che dipendenti (lettera b), alle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe ad altre già partecipate (lettera c, i cosiddetti «doppioni»), fino a quelle con fatturato medio del triennio inferiore alla soglia di legge (lettera d). Tutte verifiche che presuppongono la previa inclusione della partecipazione nel perimetro, a prescindere dal controllo.

La corretta qualificazione della società come «a controllo pubblico» resta comunque rilevante, e non solo ai fini della governance. La nozione ha dato luogo a un contenzioso interpretativo risolto dalla Corte dei conti, Sezioni riunite in speciale composizione, la quale ha precisato che l'accertamento dello status di società a controllo pubblico non può essere desunto dai meri indici formali costituiti dalla maggioranza azionaria o dalla maggioranza dei consiglieri, ma richiede una precipua attività istruttoria volta a verificare la sussistenza in concreto delle condizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del Tusp. Il controllo pubblico può inoltre configurarsi in forma congiunta, quando più amministrazioni – anche in posizione di minoranza – concorrano alla formazione della volontà sociale in forza di vincoli riconducibili all'articolo 2359 del codice civile.

Su quest'ultimo punto si rileva come la configurabilità di un controllo pubblico congiunto richieda, di regola, un vincolo sia formalizzato – un accordo scritto fra le amministrazioni socie, un patto parasociale ex articolo 2341-bis del codice civile o specifiche clausole statutarie o contrattuali, – non essendo sufficiente la mera sommatoria delle partecipazioni pubbliche. Occorre, tuttavia, in assenza di un controllo monocratico ex articolo 2359 del codice civile, atti o accordi che vincolino i soggetti pubblici all'esercizio congiunto delle loro prerogative – così da rendere concreto ed effettivo un «potere» di controllo pubblico – o un comportamento concludente dei soci pubblici orientato in tal senso.

La distinzione ha immediate ricadute sul perimetro, giacché qualifica non solo la società di valle, ma anche l'eventuale «tramite» attraverso cui misurare la rilevanza delle partecipazioni indirette.

I casi di confine: le società quotate e le partecipazioni per il loro tramite

Un capitolo a sé merita il trattamento delle società quotate. L'articolo 2, comma 1, lettera p), del

Tusp considera quotate le società a partecipazione pubblica che emettono azioni negoziate in mercati regolamentati, nonché quelle che, alla data del 31 dicembre 2015, avevano emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni quotate. A tali società, per espressa previsione dell'articolo 1, comma 5, le disposizioni del Testo unico si applicano solo se espressamente previsto; la medesima regola vale, in linea di principio, per le società da esse partecipate.

Ne discende la tendenziale sottrazione delle quotate agli obblighi di razionalizzazione periodica. Il profilo diventa però delicato quando la partecipazione dell'ente locale sia detenuta per il tramite di una società quotata: in tal caso occorre verificare se le società di valle partecipate dalla «tramite» quotata siano a loro volta controllate o partecipate dall'ente in misura tale da riespadere l'applicazione del Tusp. È un accertamento da condurre caso per caso, che ho segnalato tra i nodi qualificanti della perimetrazione già nel contributo del 2020 sopra richiamato, oltre che in un più risalente scritto dedicato all'impatto della riforma sulle quotate.

Rilievi conclusivi: la perimetrazione come preconditione metodologica

Le considerazioni svolte convergono su un rilievo di metodo. Il piano di revisione periodica non è un adempimento a struttura lineare, in cui l'analisi muove direttamente dalle misure di razionalizzazione; è piuttosto un procedimento a due tempi, in cui la definizione del perimetro costituisce la preconditione logica di ogni successiva valutazione. Un perimetro tracciato per difetto espone l'ente all'omessa razionalizzazione di partecipazioni che avrebbero dovuto esservi ricondotte, con le connesse responsabilità; un perimetro tracciato per eccesso appesantisce inutilmente l'istruttoria e può condurre a misure prive di base normativa.

Sul piano operativo, tre indicazioni paiono ricavabili dal quadro delineato. In primo luogo, l'inclusione delle partecipazioni indirette va ancorata al requisito del controllo sulla «società tramite», non alla mera partecipazione in essa. In secondo luogo, la revisione periodica abbraccia anche le partecipazioni di minoranza in società non controllate, che vanno analizzate ancorché le misure adottabili risultino più circoscritte. In terzo luogo, ogni qualificazione – di controllo, solitario o congiunto, e di eventuale natura quotata – deve fondarsi su una motivazione istruttoria puntuale, coerente con l'insegnamento delle Sezioni riunite, e non su automatismi formali. È in questa disciplina del perimetro, prima ancora che nella scelta delle misure, che si misura la tenuta del provvedimento di revisione dinanzi al vaglio della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Leggi l'[articolo](#).

REVISIONE

CNDCEC. Schema di Relazione Bilancio Consolidato 2025

Il documento pubblicato dal **CNDCEC** fornisce lo **schema di Relazione dell'Organo di Revisione** sulla proposta di deliberazione consiliare e sullo **schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2025** degli Enti Locali.

1. Novità Normative e Nuova Scadenza (L. 199/2025)

L'aggiornamento tenuto in considerazione dallo schema riguarda le modifiche introdotte dall'**art. 1, commi 646 e 647 della Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025)**:

- **Nuovo termine di approvazione:** Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato viene posticipato dal 30 settembre al **31 ottobre** dell'anno successivo a quello di riferimento. Di conseguenza, il bilancio consolidato 2025 deve essere approvato entro il **31 ottobre 2026**.
- **Invio BDAP:** Il documento approvato deve essere trasmesso alla **BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche)** entro **7 giorni** dal termine previsto per l'approvazione.

2. Struttura del Kit Operativo fornito dal CNDCEC

Il pacchetto predisposto per l'Organo di Revisione comprende:

1. **Traccia Word:** Schema di relazione editabile integrato da commenti operativi e avvertenze.
2. **Tabelle Excel:** Modelli e prospetti operativi per il raccordo dei dati contabili.

3. **Check-list di Controllo:** Strumento a supporto delle verifiche sul bilancio consolidato e sul perimetro di consolidamento.

3. **Fasi Principali del Controllo del Revisore**

Lo schema guida i revisori attraverso i seguenti step istruttori obbligatori:

1. **Perimetro di Consolidamento e GAP:** Verifica del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), delle soglie di rilevanza (patrimonio, quote <1%, in house) e dell'elenco delle società incluse/escluse.
2. **Rettifiche di Pre-consolidamento ed Elisioni:** Controllo dell'uniformità dei bilanci e verifica delle elisioni per operazioni infragruppo (comprese le operazioni legate a progetti **PNRR/PNC**).
3. **Asseverazione dei Saldi Reciproci:** Verifica delle conciliazioni debiti/crediti reciproci (art. 11, c. 6, lett. j, d.lgs. 118/2011) e gestione di eventuali discordanze o debiti fuori bilancio.
4. **Valutazione Partecipazioni:** Rispetto del metodo del patrimonio netto ex principio contabile applicato 4/3.
5. **Analisi di Stato Patrimoniale e Conto Economico:** Verifica aggregata delle principali voci patrimoniali ed economiche e della nota integrativa.
4. **Tipologie di Giudizio Esprimibili**

La relazione consente all'Organo di Revisione di formulare quattro differenti esiti:

- **Giudizio Positivo:** Approvazione senza riserve e sollecito al rispetto dei termini BDAP.
- **Giudizio Positivo con Riserve/Rilievi:** Richiesta di integrazioni o rettifiche entro termini definiti.
- **Giudizio Negativo:** In caso di gravi difformità riscontrate.
- **Impossibilità di esprimere un giudizio:** Qualora vi siano carenze documentali ed informative tali da impedire la verifica.

Responsabilità dell'Organo di Revisione e Principi di Vigilanza

È importante sottolineare che il documento rilasciato dal CNDCEC non ha carattere vincolante, ma costituisce una **bozza guida**. La responsabilità finale della redazione, dei controlli effettuati e della formulazione del giudizio resta unicamente in capo all'**Organo di Revisione dell'ente locale**.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni e per il rilascio del parere, i revisori possono fare costante riferimento ai **Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali** approvati e pubblicati dal CNDCEC.

Leggi l'[articolo](#).

VARIE

ANAC. Collegi consultivi tecnici, verificare conflitti di interesse e limiti al numero di incarichi

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono acquisire e verificare, prima del conferimento dell'incarico, le dichiarazioni sull'assenza di conflitti di interesse e di incompatibilità dei componenti dei Collegi consultivi tecnici (CCT). I controlli devono accertare l'assenza di precedenti attività sull'appalto specifico e il rispetto dei limiti al numero di incarichi contemporanei e biennali previsti dal Codice dei contratti pubblici. Nei provvedimenti di nomina dovranno poi essere inserite apposite clausole che attestino l'avvenuto svolgimento di tali verifiche.

Leggi l'[articolo](#).

ANAC. Trasparenza, Anac segnala necessità di correttivi per le nuove modalità di pubblicazione

L'Anac, con l'atto di segnalazione n. 3 del 2026, evidenzia come la possibilità per le amministrazioni di sostituire la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" con link a banche dati nazionali (ex d.l. n. 19/2026) presenti criticità applicative. Nello specifico, alcune banche dati risultano obsolete, non contengono tutti i dati richiesti dal d.lgs. n. 33/2013 o hanno tempi di aggiornamento diffusi, limitando la trasparenza e ostacolando le attività di vigilanza. Per superare questi limiti, l'Autorità propone un intervento normativo per valorizzare la Piattaforma Unica della Trasparenza presso l'Anac come punto d'accesso unico, centralizzato e interoperabile per l'assolvimento degli obblighi pubblicitari.

Leggi l'[articolo](#).

ANAC. Gare d'affidamento, il chiarimento non può modificare i requisiti partecipativi

L'Anac, con il parere di precontenzioso n. 270 del 7 luglio 2026, ha chiarito che i risposte/chiarimenti forniti da una stazione appaltante non possono modificare i requisiti di partecipazione della *lex specialis*, ma devono limitarsi a fornirne un'interpretazione autentica. Se un chiarimento altera sostanzialmente un requisito di partecipazione (ad esempio estendendo la durata utile della comprova o inserendo nuovi limiti di fatturato), si configura una rettifica illegittima che viola la *par condicio*, la buona fede e il legittimo affidamento. Pertanto, la stazione appaltante deve sospendere la gara, adottare e pubblicare formalmente la modifica del disciplinare nelle stesse forme del bando e riaprire i termini per la presentazione delle offerte.

Leggi l'[articolo](#).

AGID. Al via il censimento del patrimonio ICT della Pubblica Amministrazione

L'Agenzia per l'Italia Digitale, insieme al Dipartimento per la trasformazione digitale, ha avviato un censimento del patrimonio infrastrutturale e applicativo delle Pubbliche Amministrazioni. Prevista dalla legge e disponibile sulla piattaforma PA digitale 2026, la rilevazione deve essere compilata entro il 30 settembre 2026 (con tempistiche differite per scuole e università) e convalidata con firma dal rappresentante legale o dal Responsabile per la Transizione al Digitale. I dati raccolti servono a mappare hardware, software e servizi in uso per orientare il Piano triennale dell'informatica, definire un modello di governance efficace e ottimizzare la spesa ICT pubblica.

Leggi l'[articolo](#).

Dipartimento per la trasformazione digitale. PNRR: centrati gli obiettivi europei con 13mila PA in cloud

L'Italia ha raggiunto gli obiettivi europei del PNRR sul cloud (Misure 1.1 e 1.2), portando oltre il 75% delle Pubbliche Amministrazioni — pari a circa 13.000 enti tra centrali e locali — a migrare dati e applicativi verso ambienti qualificati.

Grazie a un investimento fino a 1,9 miliardi di euro, oltre 280 amministrazioni centrali e strutture sanitarie hanno trasferito i propri dati strategici e critici sull'infrastruttura ad alta affidabilità del Polo Strategico Nazionale (PSN). Parallelamente, più di 12.700 scuole e amministrazioni locali (tra cui Comuni e ASL) hanno completato il passaggio verso cloud certificati dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). Questo traguardo rafforza la sicurezza, la resilienza e la gestione di oltre 135.000 servizi pubblici digitali a beneficio di cittadini e imprese.

Leggi l'[articolo](#).

ANAC. Servizio di igiene urbana, gara da rifare per gravi violazioni

L'Anac, con la delibera n. 218 del 10 giugno 2026, ha disposto l'annullamento in autotutela di una gara europea da oltre 10 milioni di euro per il servizio di igiene urbana in un comune vesuviano, indetta tramite una centrale unica. L'Autorità ha riscontrato nella lex specialis clausole ingiustificatamente restrittive della concorrenza e della partecipazione. Il Comune ha ora venti giorni di tempo per adeguarsi alle prescrizioni e rifare la gara, pena l'impugnazione degli atti da parte di Anac.

Leggi l'[articolo](#).

SUNTO RAGIONERIA	Rivista edita da Libram S.r.l. (Mira Editore)
Direzione	Patrizia Ruffini
Registrazione	Tribunale di Ancona n. 2197/2017
Info e Abbonamenti	071 9206834 • elisa.biekar@libram.it • www.libram.it